

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/20 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Un apparecchio elettronico (cosiddetto «server multimediale») comprendente una memoria flash incorporata di 2 TB, un disco rigido avente una capacità di 4 TB e un processore MPEG per diversi formati video, immagine e audio.</p> <p>L'apparecchio è munito, fra l'altro, delle seguenti interfacce:</p> <ul style="list-style-type: none"> — due porte in ingresso in rame da 1 Gbe (GigaBit ethernet), usate per ricevere, — due porte di distribuzione da 10 Gbe del tipo SFP (Small Form-factor Pluggable), usate per trasmettere, — due porte di gestione in rame da 1 Gbe per la gestione dell'apparecchio, — due porte USB. <p>L'apparecchio usa i seguenti formati multimediali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — MPEG-2 TS e MPEG-4 (H.264), — bitrate variabile (VBR) e bitrate costante (CBR), — alta definizione (HD) e definizione standard (SD). <p>L'apparecchio è in grado di erogare fino a 2 500 flussi a una velocità di 3,75 Mbps.</p> <p>L'apparecchio è usato dai fornitori di servizi televisivi via cavo o via Internet per distribuire prodotti multimediali in modalità on demand ai consumatori.</p> <p>I prodotti multimediali, come sequenze video, immagini, dati e audio, sono scambiati (ricevuti e trasmessi) fra i server multimediali installati nella rete del fornitore. L'apparecchio registra il contenuto ricevuto e lo trasmette in modalità on demand via <i>streaming</i> OTT (Over the Top technology) alle apparecchiature terminali dei clienti, per esempio televisori, macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione, console di gioco o telefoni cellulari.</p>	<p>8525 60 00</p>	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8525 e 8525 60 00.</p> <p>L'apparecchio è progettato per eseguire due o più funzioni alternative (telecomunicazioni della voce 8517, registrazione o riproduzione di immagini della voce 8521 e trasmissione della voce 8525). Non è possibile determinare la funzione principale dell'apparecchio ai sensi della nota 3 della sezione XVI, poiché ciascuna funzione è ugualmente importante per l'uso dello stesso. Esso pertanto deve essere classificato alla voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione. La classificazione alle voci 8517 o 8521 è pertanto esclusa.</p> <p>Poiché l'apparecchio può non solo trasmettere, bensì anche ricevere all'interno della rete del fornitore, contenuti video (segnali televisivi) da altri server multimediali, è esclusa la classificazione alla sottovoce 8525 50 00.</p> <p>L'apparecchio va pertanto classificato al codice NC 8525 60 00 come apparecchio trasmittente che incorpora un apparecchio ricevente.</p>